

## MISURA 4, SOTTOMISURA 4.2, TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

### BANDO TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.2.1

Fermo restando quanto riportato negli allegati A4, A5 ed A6 del Bando approvato con D.D. n. 13639 del 14/12/2018 e s. m. e i., di seguito si riportano alcuni chiarimenti e precisazioni.

<b>Dimostrazione della condizione di ammissibilità del “miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’impresa” (art. 8 del bando)</b>	
<p>Si ricorda che gli obiettivi specifici, di cui ai punti da 1 a 6, sono determinanti per l’ammissibilità degli investimenti e che il rispetto del conseguimento degli stessi verrà valutato con l’istruttoria della domanda di sostegno e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento. Il mancato rispetto dell’obiettivo indicato con la domanda di sostegno, comporta l’esclusione dell’investimento dal contributo.</p> <p>Gli obiettivi indicati ai punti n. 1, 4, 5 e 6 devono essere valutati da un tecnico qualificato iscritto a specifici Ordini e Collegi professionali di carattere tecnico agronomico. Le valutazioni relative agli obiettivi n. 2, 3 possono essere sottoscritte dal Responsabile del Fascicolo di Domanda</p> <p>La qualifica del tecnico che redige le valutazioni deve essere dimostrata con riferimento alle specifiche competenze previste per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e può essere integrata, quando necessario, da apposita documentazione probatoria a dimostrazione di ulteriori competenze non previste dalle disposizioni che regolano l’esercizio della professione.</p> <p>Le valutazioni in questione dovranno essere firmate e timbrate dal tecnico</p>	
<b>Miglioramento delle prestazioni sociali</b>	<p>Nel piano aziendale allegato alla domanda di sostegno, il tecnico che sottoscrive tale piano dovrà indicare quali investimenti intende associare a tale obiettivo ai fini dell’ammissibilità e del punteggio e dovrà motivare e giustificare l’incremento occupazionale connesso con il programma di investimenti o con il singolo intervento presente nel programma di investimenti.</p> <p>L’incremento occupazionale dovrà essere rispettato alla data di presentazione della domanda di saldo.</p> <p>Il funzionario istruttore verificherà nella fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo l’effettivo aumento confrontando i dati relativi all’occupazione in azienda, così come risultano dalla banca dati INPS nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda di sostegno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), con i dati rilevabili nella stessa banca dati INPS nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di pagamento.</p> <p>Non saranno presi in considerazione dati inseriti nella banca dati INPS successivamente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.</p> <p>Il funzionario valuterà, ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno e della verifica istruttoria della domanda di pagamento la congruità dell’incremento occupazionale previsto e realizzato.</p>
<b>Miglioramento delle prestazioni in termini di qualità delle produzioni</b>	<p>Sono prese in considerazione per tale obiettivo le produzioni di qualità riconosciute tra quelle previste dalla Misura 3 del PSR.</p> <p>Se la trasformazione dei prodotti agricoli viene introdotta in azienda per la prima volta con il programma di investimenti, nella domanda di sostegno dovrà essere indicata la tipologia di prodotto certificato che l’impresa intende ottenere; alla data di presentazione della domanda di pagamento la nuova unità produttiva dovrà risultare iscritta, se la normativa lo prevede, nell’elenco tenuto dagli enti certificatori e dovrà inoltre essere dimostrata l’effettiva produzione di prodotti certificati.</p> <p>Se l’azienda già dispone di un impianto di trasformazione, si possono avere i seguenti due casi:</p> <p>a. impianto che non produce in fase ante prodotti certificati: alla data di presentazione della domanda di pagamento tale unità produttiva dovrà risultare iscritta, se la normativa lo prevede, nell’elenco tenuto dagli enti certificatori e dovrà inoltre essere dimostrata l’effettiva produzione di prodotti certificati.</p> <p>b. impianto che già produce in fase ante prodotti certificati: con la domanda di sostegno dovrà essere dimostrata la maggiore capacità produttiva dell’impianto conseguente agli investimenti programmati; alla data di presentazione della domanda di pagamento l’impresa dovrà aver notificato all’ente certificatore per tale</p>

	<p>unità produttiva, se la normativa lo prevede, le modifiche apportate agli impianti e dovrà inoltre essere dimostrato l'incremento di produzione di prodotti certificati.</p>
<p><b>Miglioramento delle prestazioni in termini di condizioni di vita e lavoro degli addetti</b></p>	<p>Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione attestante le competenze previste dall'Allegato A4 al bando per il tecnico che effettua tale valutazione.</p> <p>In particolare la definizione di <i>“tecnico qualificato in possesso della qualifica di certificatore dei sistemi di gestione della salute e sicurezza (Sgsl) secondo gli standard dettati dalle linee guida Uni-Inail del 28/9/2001 e dalle BsOhsas 18001:07”</i> deve intendersi come <i>“tecnico con competenze documentate nell'ambito della certificazione ai sensi normativa in questione e/o norme sostitutive più recenti”</i>. È attribuibile alla categoria dei tecnici anche la figura professionale del consulente del lavoro</p> <p>Eventuali documenti di ditte costruttrici portati a giustificazione del miglioramento delle prestazioni in termini di condizioni di vita e lavoro degli addetti devono fare riferimento alle norme indicate dal bando o norme sostitutive più recenti</p>

<p><b>Punteggi attribuiti in domanda sulla scorta degli obiettivi associabili alla spesa sostenuta (articolo 12 del bando)</b></p> <p><b>Coerenza con obiettivi trasversali</b></p>	
<p>Per gli obiettivi trasversali: risparmio idrico, risparmio energetico e riduzione emissioni in atmosfera, la valutazione deve essere sottoscritta da un tecnico iscritto all'ordine con competenze riconosciute nel settore specifico</p> <p>La qualifica del tecnico che redige le valutazioni deve essere dimostrata con riferimento alle specifiche competenze previste per gli iscritti agli Ordini e Collegi professionali e può essere integrata, quando necessario, da apposita documentazione probatoria a dimostrazione di ulteriori competenze non previste dalle disposizioni che regolano l'esercizio della professione.</p> <p>Le valutazioni in questione dovranno essere firmate e timbrate dal tecnico</p>	
<p><b>Innovazione</b></p>	<p>Le dichiarazioni rilasciate dalla case produttrici (non vengono accettate dichiarazioni rilasciate da concessionari o altri rivenditori) verranno verificate, accedendo alla banca dati del MISE per i brevetti italiani (<a href="https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/226-dglc-uibm/2035905-database-dei-brevetti-italiani">https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/226-dglc-uibm/2035905-database-dei-brevetti-italiani</a>) e alle banche dati di <a href="https://it.espacenet.com/">https://it.espacenet.com/</a> per brevetti europei e internazionali.</p> <p>Nella dichiarazione va inserito anche il numero di concessione del brevetto, per poter procedere alla verifiche istruttorie.</p>
<p><b>Riduzione emissioni in atmosfera</b></p>	<p>Alla relazione dovrà essere allegata la documentazione attestante le competenze previste dall'Allegato A4 al bando per il tecnico che effettua tale valutazione.</p> <p>In particolare la definizione di <i>“tecnico qualificato in possesso della qualifica di certificatore ai sensi della norma nazionale UNI ISO 14064”</i> deve intendersi come <i>“tecnico con competenze documentate nell'ambito della certificazione ai sensi della normativa in questione” e/o norme sostitutive più recenti</i>.</p>